

Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 novembre 2009¹ sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori è modificata come segue:

Art. 1 lett. b

La presente ordinanza disciplina:

- b. l'ordinazione di ulteriori offerte, il miglioramento di quelle esistenti e le agevolazioni tariffali da parte di Confederazione, Cantoni o Comuni;

Art. 6 cpv. 1 lett. h (nuovo)

¹ Un'offerta del traffico regionale viaggiatori viene indennizzata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, se:

- h. l'offerta in questione è oggetto di una concessione o di un accordo internazionale.

Art. 7 cpv. 8

⁸ La Confederazione e i Cantoni possono concordare con un'impresa di trasporto un'indennità fissa se:

- a. occorre creare una nuova linea;
- b. è stata stipulata una convenzione in materia di aggiudicazione o una convenzione sugli obiettivi; oppure
- c. per altri motivi, l'ente pubblico ne trae vantaggio.

Art. 16 cpv. 2 e 4

² Nell'invito a presentare un'offerta i committenti possono menzionare l'intenzione di concludere o di prorogare una convenzione in materia di aggiudicazione o una convenzione sugli obiettivi. In questo caso le imprese di trasporto elaborano le offerte sulla base di dette convenzioni.

⁴ Se le imprese di trasporto invitate a presentare un'offerta non intendono presentarla, devono comunicarlo ai committenti entro un mese. Le imprese di trasporto che hanno concluso una convenzione in materia di aggiudicazione sono tenute ad inoltrare un'offerta per le linee interessate.

Art. 17 cpv. 3 lett. c e cpv. 3^{bis}

³ L'offerta deve contenere:

- c. le motivazioni delle differenze rispetto alle pianificazioni precedenti, alle convenzioni in materia di aggiudicazioni, alle convenzioni sugli obiettivi e all'ultimo conto annuale;

^{3bis} Se ha concluso una convenzione in materia di aggiudicazione, l'impresa di trasporto non è tenuta a inoltrare i documenti di cui al capoverso 3 lettere d, e, g, j e k per i primi due periodi d'orario. I committenti possono richiedere questi documenti per le offerte successive.

Art. 19 Investimenti

¹ Le imprese di trasporto possono integrare i costi supplementari degli investimenti nel conto di previsione di un'offerta se i committenti hanno approvato l'integrazione prima che gli investimenti siano stati eseguiti.

¹ RS 745.16

² In caso di un trasferimento dei mezzi d'esercizio ai sensi dell'articolo 32/ capoverso 2 LTV, se l'impresa di trasporto inizialmente incaricata non trasferisce il capitale di terzi ripreso per il finanziamento di questi mezzi con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano alla nuova impresa di trasporto, quest'ultima deve remunerare all'impresa inizialmente incaricata il valore contabile residuo. I committenti remunerano all'impresa inizialmente incaricata i costi di uscita non assicurati dai committenti nei confronti del mutuante.

³ Se i mezzi d'esercizio sono destinati a linee ferroviarie il cui grado di copertura dei costi è inferiore al 50 per cento, i committenti verificano, prima di dare il loro consenso secondo il capoverso 1, se sono possibili offerte alternative con un rapporto costi-benefici migliore. A tal fine si considerano anche i costi specifici dell'infrastruttura delle tratte interessate. Nel caso di linee ferroviarie con un grado di copertura dei costi inferiore al 30 per cento la verifica è effettuata periodicamente.

Art. 21 cpv. 2 e 5

² Le imprese di trasporto possono far valere un diritto a un'ordinazione solo se le linee sono oggetto di una convenzione in materia di aggiudicazione.

⁵ Le indennità federali e cantonali convenute per un periodo superiore a un anno sottostanno all'approvazione del preventivo.

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 8: Bando pubblico, aggiudicazione e trasferimento di servizi di trasporto

Art. 27 Pianificazione della messa a concorso

¹ Ogni Cantone pianifica la messa a concorso dei servizi di trasporto. La pianificazione contempla almeno le seguenti indicazioni:

- a. data della messa a concorso;
- b. data della messa in esercizio;
- c. durata dell'aggiudicazione;
- d. servizi di trasporto che il Cantone:
 1. mette a concorso congiuntamente alla Confederazione,
 2. mette a concorso senza la partecipazione della Confederazione,
- e. titolari delle concessioni per i servizi di trasporto esistenti e data di scadenza delle concessioni;
- f. vettore di trasporto (strada o ferrovia);
- g. motivo della messa a concorso;
- h. stato della procedura di messa a concorso.

² Se è prevista la messa a concorso di un servizio di trasporto, questo dev'essere integrato nella pianificazione almeno sei mesi prima della messa a concorso. Se è previsto il rilascio di una nuova concessione per un servizio di trasporto regionale di viaggiatori su strada, il servizio può essere integrato nella pianificazione a titolo informativo.

³ La pianificazione della messa a concorso richiede l'approvazione dell'UFT e dei Cantoni interessati.

⁴ L'UFT garantisce il coordinamento delle pianificazioni cantonali. Verifica in particolare che le pianificazioni dei servizi di trasporto da mettere a concorso contengano le stesse informazioni. Pubblica un elenco delle pianificazioni.

Art. 27a Valori soglia

¹ Il valore soglia dell'importo dell'indennità a partire dal quale i committenti mettono a concorso servizi di trasporto su strada secondo l'articolo 32 capoverso 2 lettera b LTV ammonta, senza imposta sul valore aggiunto, a:

- a. 230 000 franchi per i servizi di trasporto per i quali va rilasciata una nuova concessione. Il valore soglia è retto dall'articolo 6 capoversi 1 e 2 della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici²;
- b. 500 000 franchi per i servizi di trasporto esistenti.

² RS 172.056.1

² Nei casi contemplati all'articolo 32c capoverso 3 LTV i committenti mettono a concorso il servizio di trasporto anche se l'importo dell'indennità è inferiore al valore soglia.

Art. 27b Nuovo servizio di trasporto che è parte integrante di una rete regionale esistente

Un nuovo servizio di trasporto è considerato parte integrante di una rete regionale esistente secondo l'articolo 32 capoverso 2 lettera d LTV se, in una regione, una sola impresa di trasporto gestisce più linee interconnesse e se il nuovo servizio di trasporto può essere integrato nella rete esistente in modo da creare sinergie operative con le linee esistenti.

Art. 27c Coordinamento delle procedure di messa a concorso e di rilascio della concessione

¹ Se con la messa a concorso di un servizio di trasporto viene rilasciata una nuova concessione, le imprese sono tenute a presentare la loro domanda di concessione unitamente all'offerta per il servizio messo a concorso. Trova applicazione l'articolo 12 capoverso 4 OTV³.

² La consultazione di cui all'articolo 13 OTV ha luogo nell'ambito della procedura di messa a concorso. Ha inizio dopo la comunicazione dell'avviso di aggiudicazione secondo l'articolo 27i capoverso 4.

³ Al termine della consultazione l'UFT emana una decisione in merito all'aggiudicazione e al rilascio o al rinnovo della concessione.

Art. 27d Messa a concorso con la partecipazione di più Cantoni

¹ Se più Cantoni partecipano a una messa a concorso, prima dell'inizio della procedura designano di comune accordo un Cantone incaricato del coordinamento e definiscono la ripartizione dei costi della messa a concorso.

² Il Cantone incaricato del coordinamento assume i compiti di cui agli articoli 27e, 27h, 27i e 27m.

Art. 27e Procedura di messa a concorso

¹ Il Cantone allestisce la documentazione per la messa a concorso. La documentazione contempla:

- a. le indicazioni determinanti per la presentazione dell'offerta;
- b. i requisiti che l'offerta deve soddisfare;
- c. i criteri di valutazione dell'idoneità delle imprese che partecipano alla messa a concorso;
- d. i criteri di valutazione delle offerte;
- e. i termini per l'inoltro delle offerte e della domanda di concessione; e
- f. il periodo durante il quale le imprese sono vincolate all'offerta presentata.

² Il termine per l'inoltro dell'offerta e della domanda di concessione è di almeno 60 giorni dopo la messa a concorso. Le imprese restano vincolate all'offerta presentata per al massimo 24 mesi dalla scadenza del termine di inoltro.

³ Il Cantone sottopone all'UFT per approvazione la documentazione del bando e le sue eventuali modifiche e, in seguito, mette a concorso il servizio di trasporto.

⁴ Dopo la messa a concorso il Cantone pubblica:

- a. le modifiche della documentazione del bando subito dopo la loro approvazione;
- b. in forma anonima, le domande di chiarimento delle imprese interessate e le risposte dei committenti.

⁵ Invia alle imprese interessate che ne fanno richiesta la documentazione del bando e comunica loro le informazioni di cui al capoverso 4.

⁶ Se più Cantoni partecipano a una messa a concorso, il Cantone incaricato del coordinamento sottopone la documentazione del bando e le eventuali modifiche agli altri Cantoni per approvazione.

Art. 27f Indennizzo

Le imprese offerenti non hanno diritto all'indennizzo dei costi sostenuti per l'allestimento dell'offerta.

Art. 27g Lotti e combinazioni di lotti, varianti

¹ Nella messa a concorso si può prevedere che le imprese:

- a. possano inoltrare offerte per lotti o combinazioni di lotti, oppure
- b. possano inoltrare varianti.

² Le condizioni quadro sono definite nella documentazione di messa a concorso.

Art. 27h Apertura delle offerte

¹ Le offerte sono aperte congiuntamente da almeno un rappresentante del Cantone e da uno dell'UFT.

² I rappresentanti stilano un verbale di apertura delle offerte nel quale sono riportate almeno le seguenti informazioni:

- a. il nome delle persone presenti;
- b. il nome delle imprese offerenti;
- c. la data di inoltro delle offerte;
- d. i costi non coperti dei servizi di trasporto;
- e. le offerte di cui all'articolo 27g.

³ Il Cantone invia il verbale alle imprese concorrenti garantendo il rispetto del segreto d'affari. Se più Cantoni partecipano alla messa a concorso, il Cantone incaricato del coordinamento invia il verbale anche agli altri Cantoni partecipanti.

Art. 27i Verifica e valutazione delle offerte

¹ Il Cantone verifica i dati delle offerte dal profilo tecnico e contabile per assicurare che siano oggettivamente comparabili. Se contatta a questo proposito un'impresa offerente, registra lo svolgimento e il contenuto della presa di contatto.

² I committenti possono chiedere informazioni su un'impresa offerente in particolare se:

- a. sospettano l'esistenza di un motivo di esclusione secondo l'articolo 32f; oppure
- b. i costi scoperti del servizio di trasporto sono particolarmente bassi.

³ L'UFT e il Cantone valutano le offerte fondandosi sull'analisi costo-utilità o su un sistema di valutazione equivalente e determinano congiuntamente l'offerta economicamente più vantaggiosa.

⁴ L'UFT comunica alle imprese offerenti e ai Cantoni l'avviso di aggiudicazione.

Art. 27j Competenza decisionale dell'UFT

Se nove mesi prima dell'entrata in esercizio di un servizio di trasporto la decisione di aggiudicazione non è ancora definitiva, l'UFT decide in merito all'esercizio.

Art. 27k Interruzione della procedura di messa a concorso

I committenti interrompono la procedura di messa a concorso se:

- a. i presupposti della messa a concorso cambiano in modo sostanziale;
- b. nessuna offerta adempie i criteri e i requisiti definiti nella documentazione del bando.

Art. 27l Pubblicazione

¹ Le decisioni sono pubblicate sulla piattaforma Internet per gli appalti pubblici⁴.

² Le decisioni non vengono pubblicate nei casi contemplati all'articolo 32 capoverso 2 lettere a, f e g LTV.

Art. 27m Convenzione in materia di aggiudicazione

¹ Il Cantone e l'UFT elaborano congiuntamente la convenzione in materia di aggiudicazione.

² L'UFT, i Cantoni partecipanti e l'impresa aggiudicataria concludono la convenzione per il periodo definito nella decisione di aggiudicazione.

³ La convenzione stabilisce l'importo delle indennità per i primi due periodi d'orario e ne disciplina l'adeguamento per quelli successivi.

⁴ In caso di cambiamento sostanziale delle condizioni, le parti possono adeguare di comune accordo la convenzione.

⁴ <https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp>

Art. 28 Cambiamento dell'impresa incaricata

¹ L'impresa precedentemente incaricata può esigere il trasferimento dei mezzi d'esercizio alla nuova impresa di trasporto aggiudicataria. Se l'acquisto dei mezzi d'esercizio non è stato approvato dai committenti conformemente all'articolo 19 capoverso 1 e se l'acquisto è avvenuto dopo il 1° gennaio 1996, è necessario il consenso dei committenti.

² Non si prefigura un trasferimento del rapporto di lavoro secondo l'articolo 333 del Codice delle obbligazioni⁵ se la nuova impresa aggiudicataria impiega i dipendenti dell'impresa precedentemente incaricata in virtù dell'articolo 32/ capoverso 3 LTV.

Art. 28a Procedura mediante invito

¹ Se non è possibile una messa a concorso secondo l'articolo 32 capoverso 2 lettere b e d LTV, i committenti possono invitare più imprese di trasporto a presentare un'offerta per un determinato servizio di trasporto.

² Sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di messa a concorso secondo la sezione 8, eccetto gli articoli 27 e 27/.

Art. 47a Disposizione transitoria concernente la modifica del.....

La messa a concorso non è necessaria se prima dell'entrata in vigore della presente modifica sono state presentate offerte per gli anni d'orario 2014/15.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

[Data e firma]